

Professionisti

LE AGGREGAZIONI

Porte aperte ai finanziatori
I soci investitori potranno detenere al massimo un terzo del capitale

Le opzioni
Si possono cedere, trasformare o conferire le attività in corso

Studi in società al via in cinque mosse

Il quadro civilistico è completo: dal 22 aprile sarà possibile costituire le Stp

Valentina Maglione

È l'ora del debutto per le società tra professionisti. Fra due settimane, infatti, da lunedì 22 aprile, sarà possibile dare vita alle nuove Stp. È l'effetto dell'entrata in vigore del decreto 34 dell'8 febbraio 2013, emanato dal ministro della Giustizia, di concerto con lo Sviluppo economico e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 81 di sabato 6 aprile. Si completa così - almeno per quel che riguarda i tasselli civilistici - il mosaico delle Stp. Si tratta di uno strumento delineato dalla legge di stabilità del 2012 (la 183 del 2011), che solo ora, a distanza di quasi un anno e mezzo, trova le disposizioni attuative.

Le nuove Stp si affiancano agli altri modelli societari già a disposizione dei professionisti che vogliono esercitare

I NODI DA SCIogliere

Resta da chiarire se il reddito prodotto sarà considerato d'impresa o professionale e come versare i contributi

L'attività in comune. Strutture di settore e non troppo gettonate. A partire dalle società tra avvocati: tenute a battesimo dal decreto legislativo 96 del 2001 e costituite come società in nome collettivo (in attesa del restyling con l'apertura alle società di capitali previsto dalla riforma forense) erano, secondo i dati raccolti dal registro delle imprese da Unioncamere-Infocamere, 114 a fine 2012. Mentre le società di ingegneria (società di capitali o cooperative regolate dal Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 163 del 2006) iscritte all'ente previdenziale Inarcassa erano 5.712 a fine 2012 (5.333 Srl, 220 Spa e 159 consorzi e coop).

LA PAROLA CHIAVE

Incompatibilità

Un socio non può partecipare a più di una società tra professionisti. In base alle norme esistenti, e a meno che non arrivino interpretazioni diverse, questo vincolo vale sia per il socio professionista, sia per il socio di capitale. L'incompatibilità vale anche per le società multidisciplinari e si applica per tutta la durata di iscrizione della società all'ordine di appartenenza. Il vincolo viene meno quando il recesso del socio, la sua esclusione, o il trasferimento della partecipazione producono effetti sul rapporto sociale.

Queste compagini non spariscono con il debutto delle Stp, come anche le associazioni professionali, che sono la forma tipica dell'esercizio "aggregato" dell'attività professionale.

Per i professionisti, quindi, è tempo di valutare se conviene o no aprire una Stp. Un'opzione che, per i più giovani, può essere vagliata al momento di avviare l'attività. Mentre i professionisti già "strutturati" in uno studio devono decidere se e come trasformare la loro organizzazione (si veda anche l'articolo a fianco). Le variabili da considerare sono molte: dalle valutazioni sui soci a quelle su forma e oggetto sociale, con la possibilità di costituire società aperte a professionisti diversi, fino all'esame delle alternative alla Stp.

In particolare, devono essere pesati opportunità e limiti delle nuove società. Queste strutture, infatti, possono essere costituite come società di persone, ma anche come società di capitali o cooperative. E tra i soci, a fianco dei professionisti, possono entrare anche gli investitori. Aperture che però la legge ha vincolato: prevedendo, in primo luogo, che il capitale sociale debba restare in mano ai professionisti per i due terzi e stabilendo, inoltre, che ciascun socio possa partecipare a una sola società. Si tratta, in realtà, di limiti che già suscitano perplessità.

Per Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri e coordinatore del Pat, la sigla che riunisce le professioni tecniche, «sarebbe necessario abbattere il "paletto" della partecipazione a una sola società. È un vincolo - spiega - fissato dalla legge di stabilità un anno e mezzo fa, ma nel frattempo il mondo è cambiato. Oggi, di fronte alla crisi mondiale e al mercato sempre più aggressivo, dobbiamo rendere più competitive le professioni».

Bisogna considerare, inoltre, i nodi - rilevanti - che restano da sciogliere. Infatti, il regolamento non affronta la questione del regime fiscale e previdenziale da applicare alle Stp. Il punto è centrale: perché se, da un lato, il reddito prodotto dalla società dovrebbe essere qualificato come reddito d'impresa, dall'altro lato i professionisti spingono perché sia identificato come reddito professionale.

Come andrà il debutto delle Stp? «Non ci aspettiamo la corsa alla creazione di nuove società - osserva Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e del Cup - perché i professionisti hanno bisogno di studiare le nuove disposizioni e metabolizzarle prima di usarle. I primi risultati si vedranno tra un paio di mesi». «Ora la vera sfida - le fa eco il presidente del Consiglio nazionale degli architetti Leopoldo Freyre - è rimettere le nuove Stp».



Esame a tappe

Gli aspetti da considerare prima di decidere se attivare una società tra professionisti

1 DECIDI CHI SARANNO I SOCI	I soci professionisti Possono costituire le nuove società tra professionisti (Stp) i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi, anche in sezioni diverse. Porte aperte, inoltre, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso di titolo di studio che abilita all'esercizio della professione.	I soci professionisti devono detenere almeno i due terzi del capitale sociale: altrimenti, la società deve essere sciolta e cancellata dall'albo professionale. I professionisti soci devono osservare il codice deontologico del loro ordine e possono opporre agli altri soci il segreto sulle attività professionali che esercitano
2 SCEGLI FORMA E OGGETTO DELLA SOCIETÀ	Il ruolo degli investitori Ciascun socio può partecipare a una sola Stp, anche se si tratta di società multidisciplinari. Il limite vale senza dubbio per i soci professionisti. Resta uno spiraglio per i soci investitori: il decreto - come precisa la relazione di accompagnamento - lascia «all'interprete» la decisione	devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né avere riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari
3 ISCRIVI LA SOCIETÀ AI REGISTRI	I limiti di partecipazione Ciascun socio può partecipare a una sola Stp, anche se si tratta di società multidisciplinari. Il limite vale senza dubbio per i soci professionisti. Resta uno spiraglio per i soci investitori: il decreto - come precisa la relazione di accompagnamento - lascia «all'interprete» la decisione	sull'applicabilità del vincolo anche ai soci di capitali. Il limite vale per tutto il periodo in cui la società resta iscritta all'ordine di appartenenza. L'incompatibilità viene meno con il recesso del socio, la sua esclusione o il trasferimento della sua partecipazione alla società tra professionisti
4 VALUTA RESPONSABILITÀ E PROFILI FISCALI	Al debutto le società di capitali Le Stp possono essere costituite come società di persone o di capitali: quindi, i professionisti possono scegliere di costituire società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.	I più giovani (fino a 35 anni) possono dare vita anche a Srl semplificate, che richiedono un capitale sociale minimo (da 1 a 10mila euro). Le Stp, infine, possono essere cooperative con almeno tre soci. In ogni caso, la denominazione sociale deve indicare che si tratta di «società tra professionisti»
5 CONSIDERA LE ALTERNATIVE	Possibile l'oggetto multidisciplinare Le nuove società tra professionisti devono avere come oggetto sociale l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema degli ordini. Per i professionisti diventa possibile, soprattutto, dare vita a società multidisciplinari. Le Stp possono	essere costituite, infatti, anche per l'esercizio di più attività professionali. Resta fuori dal raggio d'azione delle Stp l'attività notarile. Infatti, lo svolgimento di pubbliche funzioni, come quella notarile, non può essere oggetto dell'attività in forma societaria
	La registrazione in Camera di commercio La Stp, una volta costituita seguendo le regole per il tipo di forma societaria scelta, deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio, istituita nel 2001 per accogliere le società tra avvocati. Questa iscrizione ha la funzione	di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia per verificare le eventuali incompatibilità dei soci. Il decreto ministeriale - come precisa la relazione illustrativa - lascia poi inalterati gli effetti dell'iscrizione al registro delle imprese stabiliti per i vari modelli societari dal Codice civile
	L'iscrizione all'albo «prevalente» Oltre che nel registro delle imprese, la Stp deve essere iscritta in una sezione speciale ad hoc dell'albo o del registro tenuto dall'ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti. Se la società è multidisciplinare, deve essere iscritta	nell'albo o nel registro relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. I soci possono però decidere di non qualificare un'attività come prevalente: in questo caso, la Stp deve essere iscritta a tutti gli albi o i registri ai quali appartengono i soci professionisti
	Rispondono soci e società I soci professionisti della Stp restano responsabili individualmente per le violazioni disciplinari, in base alle regole deontologiche degli ordini o dei collegi ai quali sono iscritti. Anche la società risponde in via disciplinare delle violazioni delle norme	deontologiche dell'ordine al quale è iscritta. Se poi la violazione deontologica commessa dal socio professionista è iscritta a un ordine o a un collegio diverso da quello della società è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società
	I nodi di fisco e previdenza Il decreto ministeriale non si occupa di regolare i profili fiscali e previdenziali delle Stp. Questo perché - come si legge nella relazione di accompagnamento - la legge 183 del 2011, da cui prende le mosse il decreto attuativo, non fa alcun	riferimento a questi temi. Restano ferme le scelte fatte per le società di ingegneria (dove il reddito prodotto viene considerato reddito d'impresa) e per le società tra avvocati (dove, al contrario, il reddito deve essere qualificato come reddito di lavoro autonomo)
	Confermate le strutture esistenti Il debutto delle Stp non cancella le strutture su cui possono già contare i professionisti che intendono lavorare insieme. A partire dalle associazioni professionali, che rappresentano la forma tipica per l'esercizio in comune dell'attività professionale. Restano	in campo anche le società aperte ai professionisti. Si tratta delle società semplici, delle società tra avvocati (disciplinate dal decreto legislativo 96 del 2001 ma che devono essere riviste in base alle indicazioni della riforma forense del 2012) e delle società di ingegneria (regolate dal decreto legislativo 163 del 2006)

Le violazioni. Devono essere rispettate le regole deontologiche dell'attività prevalente

Responsabilità estesa alle nuove strutture

Francesco Falcone

Le regole deontologiche e il regime disciplinare validi per i professionisti si estendono alle Stp. È questo il principio fissato dalla legge di stabilità del 2012 (la 183/2011), che, all'articolo 10, ha dettato le regole-base per dare vita alle società tra professionisti. E i contorni della responsabilità di professionisti e società sono stati dettagliati dal decreto 34 dell'8 febbraio 2013, emanato dal ministro della Giustizia, di concerto con lo Sviluppo economico e pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 81 di sabato 6 aprile.

In particolare, la legge di stabilità del 2012 ha chiarito che «i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta». Nei fatti, il regolamento prescrive l'obbligo, per le società tra professionisti, di iscriversi, oltre che nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, anche negli albi o nei registri degli ordini o dei collegi ai quali appartengono i soci professionisti. In particolare, le Stp devono essere inserite in una sezione

speciale degli albi e dei registri che gli ordini e i collegi devono istituire. Il regolamento affronta poi il tema del regime disciplinare della società con una disposizione che è stata in pratica riscritta per accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato durante l'iter del provvedimento. Così, il regolamento precisa che resta ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che continua a essere vincolato al proprio codice deontologico e che, in base a questo, risponde in via disciplinare. La società, a

sua volta, è responsabile secondo le regole deontologiche dell'ordine a cui è iscritta. Una disciplina lineare, quindi, nel caso di Stp costituite da professionisti iscritti tutti allo stesso ordine o collegio. La questione, piuttosto, si fa più intricata se si prendono in considerazione le società multidisciplinari, cioè costituite per esercitare più attività professionali e alle quali, quindi, possono partecipare professionisti iscritti a ordini o collegi differenti. In questo caso, il regolamento prescrive infatti che la società multidisciplinare deve essere

iscritta nell'albo o nel registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come «prevalente» nello statuto o nell'atto costitutivo. Di conseguenza, la Stp risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine o collegio dell'attività prevalente. Ma che cosa accade, per esempio, se una Stp formata da un commercialista e da un ingegnere, con attività prevalente di ingegneria e, quindi, iscritta solo all'albo degli ingegneri, viola una norma deontologica dell'ordine dei commercialisti?

In questo caso, ferma la responsabilità personale del commercialista, la Stp non potrebbe essere chiamata a rispondere della violazione. La relazione illustrativa al regolamento precisa, peraltro, che i professionisti potrebbero non identificare un'attività dell'ente come "prevalente", lasciando aperta l'opzione di una plurima iscrizione e, quindi, dell'applicazione di più regimi disciplinari. Infine, la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista - anche se iscritto a un ordine o a un collegio diverso da quello della società - nel caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Il «passaggio». Per singoli e associazioni

Possibili più strade per cambiare organizzazione

Angelo Busani

L'introduzione della possibilità di esercitare la libera professione in forma societaria mette a disposizione di chi inizia l'attività un assetto organizzativo ulteriore rispetto ai "vecchi" schemi dello studio individuale e dello studio associato. Inoltre, le nuove società tra professionisti rappresentano un'opportunità da vagliare per tutti coloro che già esercitano la libera professione, per verificare l'interesse a proseguire l'attività inquadrandola nella nuova struttura organizzativa della Stp.

I professionisti devono quindi affrontare il problema e valutare le possibili strade per fare evolvere in forma societaria l'attività professionale che già esercitano in forma individuale o in forma di studio associato.

Si può pensare, innanzitutto, all'ipotesi della cessione dello studio professionale. Si tratta di un'operazione perfettamente praticabile sia civilisticamente (si vedano le sentenze della Cassazione 370/74 e 2860/2010), sia fiscalmente (l'agenzia delle Entrate ha affrontato la questione in alcune risoluzioni, 108/E/2002, 30/E/2006, 177/E/2009 e 255/E/2009, e circolari, 11/E/2007 e 8/E/2009). L'operazione però non sempre è praticabile in concreto, poiché presuppone il pagamento di un prezzo d'acquisto da parte del cessionario.

Per passare da studio associato a società si può poi pensare a una operazione di «trasformazione». A questo riguardo, nessun problema dovrebbe sorgere se si inquadra l'operazione come «trasformazione omogenea», cioè l'operazione che ha, sia come punto di partenza, sia come punto di arrivo, un'entità societaria. Per realizzarla è però necessario che lo studio associato sia equiparato a una società semplice: sul fatto che sia possibile non dovrebbero esserci più dubbi (si veda ad esempio la sentenza della Cassazione 16500/2004).

Più in salita appare la strada della qualificazione del "passaggio" da studio associato a Stp come «trasformazione eterogenea progressiva», cioè l'operazione che conduce un ente non societario ad assumere la veste di società di capitali. Questo perché l'articolo 2500-octies del Codice civile, che regola la trasformazione eterogenea in società di capitali, prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni»: in questo perimetro (sempre che si tratti di una elencazione esaustiva), le associazioni professionali non sembrano essere comprese.

Un'alternativa alla trasformazione può essere poi quella del conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una Stp (già costituita o di nuova costituzione). In questo modo, il professionista singolo o i soci dello studio associato diventano soci della Stp conferitaria.

Questa operazione ha avuto anche un avallo fiscale: con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e la risoluzione 177/E/2009, l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si formano plusvalenze fiscalmente rilevanti.

Si entra così nel campo minato della qualificazione degli studi professionali come «aziende» e della loro clientela in termini di «avviamento». Si tratta di concetti che l'impostazione tradizionale di questa materia considera inapplicabili alla libera professione perché antitetici al principio per il quale nello studio professionale l'organizzazione, se esiste, ha una natura assolutamente ancillare rispetto all'elaborazione intellettuale del professionista.

Ma il sistema si sta muovendo in un senso diverso da quello tracciato dall'opinione tradizionale. La Cassazione, con la sentenza 11896 del 2002, ha chiarito, ad esempio, che gli studi professionali «possono anche essere organizzati sotto forma di azienda professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attività svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture». Mentre già nella sentenza 5848 del 1979, la Corte ha affermato che «è giuridicamente configurabile la cessione di uno studio professionale insieme con il suo avviamento». Con il benepiacito, infine, della sentenza 10178 del 2007, in cui la Cassazione ha sottolineato che «anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda, ogni qualvolta al profilo personale dell'attività svolta si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti e un'ampiezza dei locali adibiti all'attività tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovranostino l'attività professionale del titolare, o quanto meno si pongano, rispetto a essa, come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale».

LE ALTERNATIVE

- La cessione**
Lo studio professionale può essere ceduto alla Stp. È però necessario che la Stp paghi il prezzo d'acquisto
- La trasformazione**
La seconda via che i professionisti possono prendere in considerazione è quella della trasformazione dello studio in una Stp. Sembra praticabile la strada della trasformazione omogenea, mentre meno probabile sembra quella della trasformazione eterogenea progressiva
- Il conferimento**
Un'altra possibilità è quella di conferire lo studio in una Stp: i professionisti diventano così soci della Stp conferitaria

SAVINO DEL BENE
Global Logistics and Forwarding Company

SVIZZERA

AFFITTASI SPAZI DI MAGAZZINO
CON DOGANA INTERNA

INFO: maghetti.dario@savinodelbene.ch
TEL. 004191 640 99 23 / 004191 640 99 20